

labsus

LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ

	Home	Chi siamo ▾	Beni comuni e amministrazione condivisa ▾	Ricerche ▾	Diritto ▾	Attività ▾	Contatti	Q	
--	----------------------	-----------------------------	---	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	--

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!

Indirizzo email*

Nome

 Ho letto e accetto **termini e condizioni**

Conferma

Cerca

EVENTI**DIVENTA SOCIO**

**SOSTIENI
LA CULTURA
DEI BENI
COMUNI**

Dona a Labsus il tuo 5x Mille
indicando nella dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale

9 7 3 9 6 2 5 0 5 8 7

RAPPORTO
LABSUS 2017
SULL'AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA
DEI BENI COMUNI

AMMINI STRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

LABSUS

Facebook



Labsus - Laboratorio per la
sussidiarietà

2 days ago

Esiste una **#Roma** migliore della sua immagine riflessa. Comitati, collettivi, occupazioni, aggregazioni: una **#comunità** di persone che dà speranza alla più grande metropoli d'Italia.

YouTube



Cosa sono per te i...

2 months ago

72 more

Instagram



Carica di più...


L ' applicazione di principi generali sul procedimento diviene necessaria per garantire gli interessi di una pluralità di soggetti coinvolti nelle relazioni di sussidiarietà orizzontale

Diritto • Giurisprudenza • Tar

Tar Emilia Romagna, Parma, 4 marzo 2013, n. 65

I limiti d ' applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale

di Genny Lucidi · 14 Giugno 2013

 Il principio di sussidiarietà orizzontale costituisce un criterio guida nella regolazione dei rapporti tra soggetti pubblici e privati, ma talvolta non è sufficiente a completare i parametri su cui si basa la discrezionalità della pubblica amministrazione.

La sentenza

A promuovere il ricorso dinanzi al giudice sono due aspiranti volontarie per la partecipazione ad un progetto indetto dal Comune di Piacenza, denominato "Cittadinanza attiva" e volto a ricercare candidati a servizio del canile comunale, nell'ambito di un'azione di promozione del protagonismo della società civile. Le ricorrenti, entrambe già operanti nel canile, dopo aver manifestato la loro disponibilità all'iniziativa, diventano destinatarie, da parte del Segretario Generale del Comune di Piacenza, di una comunicazione ricusante la richiesta di partecipazione dei soggetti in questione, perché risultanti portatori di "comportamenti contrari allo spirito di partecipazione e coesione sociale per il bene comune e l'interesse generale della Città, posto alla base delle attività di cittadinanza attiva". Le ricorrenti impugnano il diniego, ritenendolo illegittimo per: incompetenza del Segretario Generale ad adottare l'atto; mancata comunicazione dei motivi ostativi; insufficienza della motivazione. La Sezione di Parma giudica il ricorso infondato argomentando l'insussistenza dei vizi formali denunciati e servendosi di una documentazione di supporto riportante segnalazioni e testimonianze, da parte del personale del canile, circa comportamenti ostativi all'attività della struttura ad opera delle ricorrenti. Il ricorso, dunque, viene respinto e si conferma quanto già emerso in sede cautelare circa la "non facile individuabilità del bene della vita a cui le ricorrenti aspirano".

Il commento

La sentenza in commento, a ben vedere, non richiama direttamente il principio di sussidiarietà ma solleva spunti riflessivi ad esso immediatamente riconducibili.

Nel caso di specie, aldilà dei singoli vizi formali denunciati in sede di ricorso, la trama sottesa alla questione vede l'azione di volontariato di due cittadini partecipanti al bando per lo svolgimento di un'attività di interesse generale, preclusa da un provvedimento della pubblica amministrazione che ne impedisce lo svolgimento.

A riaprirsi è dunque la riflessione, già più volte affrontata dalla giurisprudenza, in merito alla natura di un principio così difficile da determinare nella sua consistenza, e ai limiti della sua applicabilità. Riguardo a questo aspetto, il Consiglio di Stato è già precedentemente intervenuto con la [sentenza n. 694 del 29](#) in cui giunge ad affermare la valenza vincolante del principio come criterio guida sul confine tra sfera pubblica e privata, passando dalla definizione della sua natura, come natura certamente giuridica ma escludendo, al contempo, la sua utilità a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni chiamate ad affidare attività di interesse generale a soggetti privati. La vicenda del Comune di Piacenza in sede giudiziale sembra essere stata proprio l'occasione per confermare implicitamente che il sistema di relazioni tra pubblico e privato rappresenti sì l'ambito specifico della sussidiarietà orizzontale, ma che non si esaurisca totalmente in questo. Si è visto infatti come, nell'affidamento del servizio presso il canile ai soggetti aspiranti, ad entrare in gioco siano stati anche ulteriori criteri -altri dal principio di sussidiarietà - ovvero, nello specifico, la valutazione dei risultati dei due volontari nel precedente esercizio di vigilanza del canile. Emerge così che nell'attribuzione del servizio, l'amministrazione abbia tenuto conto non solamente dell'interesse generale in collaborazione con dei privati volontari, ma anche di una sorta di "responsabilità di risultato".

Il caso, dunque, svela che evidentemente la sussidiarietà orizzontale non esaurisce tutti i parametri di valutazione della pubblica amministrazione che, anzi, mantiene sempre un ragionevole margine di apprezzamento.

Ma se il principio de quo non può diventare la regola per la scelta discrezionale di una pubblica amministrazione che si trovi a dover equilibrare più interessi in concorrenza tra loro, si apre contestualmente il problema di quale sia allora il modo migliore per garantire gli interessi dei terzi di fronte alle scelte del soggetto pubblico. La riflessione, pertanto, si volge sulla possibilità di applicare al principio di sussidiarietà orizzontale non tanto il procedimento amministrativo in toto, quanto i principi che ne sono alla base (si pensi ad. es. al principio del contraddittorio). In altre parole, ci si interroga se possa essere questa la via che riuscirebbe a favorire la corretta attuazione del principio stesso, senza che ne risulti svuotata la ratio per cui esso è stato costituzionalmente formalizzato.

ALLEGATI (1):

[Tar Emilia Romagna, Parma, 4 marzo 2013, n. 65](#)



You may also like




Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie
Idee per innovare la partecipazione? Ecco il bando...



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie
L'Italia che si prende cura dell'Italia



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie
LABSUS aderisce a "People. Prima le...



Beni comuni e amministrazione condivisa • Il punto di Labsus
I primi 5 anni del Regolamento per i beni comuni: a...



Labsus Papers • Ricerche
Community Land Trust e beni comuni



Beni comuni e amministrazione condivisa • Storie e notizie
Mercato Animato a Milano: un simbolo del quartiere che...

Lascia un commento

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Commento all'articolo

Periodico telematico quindicinale a carattere giuridico-sociologico iscritto al registro della stampa presso il Tribunale di Roma il 05.04.2007 (numero di registrazione: 138/07). © 2018
Editore e proprietario Associazione "LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà" - c/o PMC Consulting, Via dei Prati Fiscali, 215, 00141 Roma - C.F. 97396250587

[Privacy policy](#)
